

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 318

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PONTONE, SIGNORELLI**  
e **MINNINI JANNUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1992

### Riordino della professione di ottico

ONOREVOLI SENATORI. - È affermazione oramai ricorrente che il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che disciplina le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, non risponda alle peculiari esigenze della categoria degli ottici ed alle funzioni che essi svolgono attualmente.

Va altresì evidenziato che la stessa società civile ha maturato una diversa e più elevata coscienza circa gli ottici e, nel rivolgersi a tale categoria, ben ne comprende e ne apprezza la specifica funzione e professionalità.

Non può infatti trascurarsi l'accelerato progresso delle tecniche intervenuto dal lontano 1928 fino ad oggi e quindi la

conseguente necessità di adeguare i compiti di tali professionisti alla mutata realtà. Si tratta in verità talora addirittura di non intralciare con arcaiche prescrizioni un'insostituibile opera che essi svolgono.

Il presente disegno di legge prefigura una professione di ottico così come voluta dagli utenti, stante la sempre crescente richiesta di servizi per la valutazione delle capacità visive e per l'individuazione dei necessari strumenti correttivi.

È necessario quindi procedere sollecitamente all'approvazione del presente disegno di legge per scongiurare l'abusivismo in un campo così delicato ed assicurare la necessaria qualificazione a chi esercita la professione di ottico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'esercizio della professione di ottico è soggetto alla sorveglianza del Ministero della sanità.

2. La vigilanza si estende:

- a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- b) all'esercizio della professione predetta;
- c) al controllo dei collegi provinciali degli esercenti la professione, e della rispettiva federazione.

**Art. 2.**

1. Chiunque intenda esercitare la professione di ottico deve essere munito di diploma rilasciato dalle scuole per ottici istituite ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 della presente legge, ed aver svolto un anno di pratica presso altro ottico.

**Art. 3.**

1. Viene istituito in ogni provincia il collegio degli esercenti la professione di ottico. Al collegio sono iscritti gli ottici che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge ovvero abbiano conseguito il diploma o l'attestazione di abilitazione in base alle norme precedentemente in vigore, secondo le modalità di cui all'articolo 11.

2. I collegi provinciali degli esercenti la professione di ottico sono riuniti in una federazione nazionale con sede in Roma.

3. Sono estese al collegio provinciale degli ottici ed alla federazione nazionale le

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 4.

1. L'ottico è autorizzato ad apprestare e vendere occhiali correttivi e protettivi, lenti a contatto, liquidi per esse ed ogni altro sussidio visivo.

2. L'ottico è autorizzato ad effettuare la rifrazione, con metodo subbiiettivo ed obbiiettivo, con ogni strumento adatto, escluso peraltro l'impiego di farmaci e ove non esista sospetto di alterazioni di natura patologica.

3. L'ottico è inoltre autorizzato ad effettuare l'adattamento delle lenti a contatto.

4. La prescrizione medica è sempre necessaria per i pazienti di età inferiore ai dodici anni.

## Art. 5.

1. L'ottico titolare di esercizio dovrà munirsi di autorizzazione di esercizio commerciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'ottico potrà svolgere la sua professione come collaboratore di altro ottico.

## Art. 6.

1. L'iscrizione all'albo degli esercenti la professione di ottico ed il rilascio del diploma di abilitazione all'esercizio di tale professione sono soggetti, rispettivamente, alla tassa di concessione governativa stabilita dai numeri 117, lettera *b*), e 122 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

## Art. 7.

1. Chiunque esercita la professione di ottico in violazione della norma di cui

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 2, è punito con la multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. La multa è raddoppiata nei casi di recidività.

2. L'assessore regionale alla sanità, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo della professione di ottico, può disporre la chiusura del locale nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

3. Il provvedimento dell'assessore regionale alla sanità, di cui al comma 2, è definitivo.

## Art. 8.

1. È vietata agli ottici la collaborazione col medico oculista nell'ambito del proprio esercizio commerciale o in locali ad esso adiacenti.

## Art. 9.

1. L'ottico è autorizzato a prestare la sua opera presso presidi medici ed enti socio-sanitari.

## Art. 10.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

## Art. 11.

1. In sede di prima applicazione possono presentare domanda di iscrizione al collegio di cui all'articolo 3 coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di abilitazione ed esercitino la professione da almeno cinque anni.

2. Coloro che, in possesso del titolo di abilitazione, svolgono la professione da un periodo inferiore a cinque anni, devono superare l'esame sanatoriale di cui all'articolo 12.

## Art. 12.

1. Le modalità di attuazione e le prove dell'esame sanatoriale di cui all'articolo 11, comma 2, sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di concerto col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 13.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

## Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.